



CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 7 del 12 maggio 2021

OGGETTO: Gestione fondi vincolati: Approvazione linee guida

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di maggio, alle ore 18.00, in videoconferenza, si è riunita, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020, nelle persone di:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Lorena Pergolari	X	
Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro	X	
Dott. Antimo Orefice	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Mariarosaria Lanzaro

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che il comune di Casoria, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 244 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;
- che in data 24 e 25 novembre 2020 il citato Decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di Liquidazione;
- che con Deliberazione n. 1 del 25.11.2020 la Commissione straordinaria per la Liquidazione ha provveduto al formale insediamento ed alla nomina del Presidente;
- che con deliberazione n. 2 del 25.11.2020 è stato approvato il regolamento relativo alla gestione delle sedute del summenzionato OSL in videoconferenza;
- che con deliberazione n. 3 del 30 novembre 2021 si è proceduto a dare l'avvio alla procedura di rilevazione della massa passiva ai sensi dell'art. 254, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, e che il relativo termine è stato successivamente prorogato con delibera n. 4 del 25 gennaio 2021;

CONSIDERATO CHE

- secondo l'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 118/2001 *“costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*
 - a) *nei casi in cui la legge o principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
 - b) *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
 - c) *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;*
 - d) *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione... ”*
- la circolare del Ministero dell'interno n. 21 del 20 settembre 1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata sono esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *“le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che, quindi, vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”;*
- la stessa circolare, inoltre, chiarisce che la liquidazione delle spese delle gestioni vincolate compete all'organo straordinario di liquidazione che, laddove ritenga opportuno, può procedere al pagamento anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa;
- l'art. 255, TUOEL, nel dettare le regole per l'acquisizione e la gestione dei mezzi finanziari per il risanamento dell'ente in dissesto da parte dell'organo straordinario di liquidazione disponeva espressamente, al comma 10, che non rientravano nelle competenze di detto organo *“l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 222 e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese.... ”;*
- sono, inoltre, in corso le attività dirette alla quantificazione delle risorse finanziarie disponibili per la liquidazione, anche allo scopo di determinare il fabbisogno da indicare all'Ente ai fini della valutazione della proposta di adesione alla procedura semplificata di cui all'art. 258, D. lgs. n. 267/2000;
- ad introdurre una deroga a tali previsioni normative è intervenuto, da ultimo, l'art. 36, comma 2, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, che ha disposto la sostituzione del comma 457 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016 che, a sua volta, ha previsto la sostituzione dell'art. 2-bis del D.L. n. 113/2016, convertito dalla legge n. 160/2016 stabilendo, nei suoi tre commi, che:
 1. *“In deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.*
 2. *L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.*
 3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge, nonché a quello, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è ancora stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato”.*

RILEVATO CHE:

- dal citato art. 36 del D.L. n. 50/2017 non si ricavano indicazioni operative su come procedere alla *rilevazione* e alla *liquidazione* delle partite vincolate, limitandosi tale norma a fare riferimento ad una gestione separata dell'amministrazione dei residui attivi e passivi;
- nell'*atto di orientamento* ex art. 154, comma 2, TUEL, del 28 ottobre 2018, l'*Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali* ha puntualizzato che i creditori delle gestioni vincolate, a differenza dei comuni creditori, devono beneficiare della certezza di risorse sottese all'entrata vincolata, pur sempre nei limiti del corrispondente vincolo di destinazione;
- il summenzionato *atto di orientamento* evidenzia che le obbligazioni attive e passive relative ai fondi a gestione vincolata non sempre si esauriscono nell'arco temporale della gestione straordinaria, ma possono sortire effetti anche sulla futura gestione del Comune, cosicché potrebbe rendersi opportuno che, per la gestione di tali partite, si individui un percorso istruttorio di garanzia condiviso con l'Ente, nel rispetto dei canoni di adeguatezza, coerenza e ragionevolezza, senza tralasciare di tenere in conto la posizione di indipendenza dell'Organismo straordinario di liquidazione;
- i criteri individuati dalla precitata circolare ministeriale n. 21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi e applicabili, in quanto emanati in attuazione della normativa previgente al D. lgs. n. 267/2000, che affidava all'OSL l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la Direzione Centrale per la Finanza locale, con parere del 15 settembre 2020 reso al Comune di Casoria prima della nomina e dell'insediamento di questa Osl ha sostanzialmente confermato la perdurante validità dei criteri forniti con la predetta circolare n. 21/1993;

RILEVATO che, alla data di adozione della presente delibera, gli incassi riferiti alla gestione vincolata non sono stati ancora trasferiti come, parimenti, gli incassi di parte corrente;

RITENUTO che, ai fini del concreto e fattivo coinvolgimento del Comune di Casoria nella gestione dei residui attivi e passivi relativi alla gestione vincolata, occorre formulare precise indicazioni operative che, se condivise dal predetto Ente, richiederanno una specifica e formale approvazione da parte di quest'ultimo per trovare attuazione;

VISTI il titolo VIII, capi II e III, del D. lgs. n. 267/2000, il DPR n. 378/1993, la circolare del Ministero dell'interno n. 21 del 20 settembre 1993, il D.L. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, e l'*Atto di orientamento* in data 26 ottobre 2018 dell'*Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali*;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare le seguenti linee guida, relative all'amministrazione dei residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata ed alle istanze di pagamento ad esse inerenti:
 1. Le istanze saranno istruite dai dirigenti dei competenti uffici comunali secondo la medesima procedura prevista per le istanze ordinarie;
 2. l'OSL si avvarrà della collaborazione degli uffici comunali per verificare gli atti giustificativi della spesa e le procedure relative alla liquidazione, preliminarmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento e chiederà, per ogni specifico fondo a gestione vincolata, un dettagliato rendiconto al


titolare dell'Ufficio responsabile;

3. in caso di istanze di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondono somme a destinazione vincolata **già incassate** dal Comune e disponibili sull'apposito conto del tesoriere comunale, l'OSL, previa verifica del titolo e dell'esistenza del vincolo, potrà autorizzare gli uffici comunali ad emettere il relativo mandato di pagamento, con prelievo dall'apposita contabilità;
 4. in caso di istanza di pagamento a valere su un impegno di spesa, cui corrispondono residui attivi da riscuotere previa rendicontazione della spesa a soggetti terzi l'OSL, previa verifica del titolo e dell'esistenza del vincolo, potrà autorizzare gli uffici comunali ad emettere l'ordinativo di pagamento ed a procedere alla rendicontazione e riscossione del credito;
 5. in caso di istanza di pagamento di un credito relativo a fondi a gestione vincolata a valere su un impegno di spesa cui corrispondono somme a destinazione vincolata già incassate dall'Ente e disponibili in cassa e/o residui attivi non riscossi, ma di importo complessivamente inferiore ai residui passivi registrati sullo specifico fondo a gestione vincolata l'OSL, previa verifica dei presupposti giuridici e nei limiti delle risorse effettivamente accertate e acquisite, potrà autorizzare la spesa, non potendo la stessa gravare per l'eccedenza sui mezzi ordinari della gestione liquidatoria;
 6. in tutti gli altri casi, identificabili come "debiti fuori bilancio" di cui all'art. 194 del TUEL, afferenti alla gestione vincolata, si procederà a definire le partite debitorie secondo la procedura ordinaria.
- di demandare, altresì, al Segretario dell'Ente la trasmissione della presente deliberazione ai seguenti uffici/organi:
- a. Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione Centrale per la Finanza Locale;
 - b. Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - c. Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Campania;
 - d. Corte dei Conti - Procura regionale per la Campania;
 - e. Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Casoria;
 - f. Collegio dei revisori del comune di Casoria;
 - g. Dirigenti e competenti Uffici del Comune di Casoria.

Alle ore 19.15 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale mediante acquisizione digitale della firma autografa.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro



La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Lorena Pergolari

Dott. Antimo Orifice

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro

